

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

La ricorrente richiede la cancellazione delle segnalazioni in SIC e a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia effettuate dall'intermediario convenuto a suo carico.

Riferisce, al riguardo, di non aver mai ricevuto alcun avviso di imminente segnalazione, come previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia, circostanza che le ha impedito di sanare tempestivamente l'insoluto, pregiudicando l'accesso al credito.

Richiama le Istruzioni della Banca d'Italia (Circ. 139/1991), secondo cui l'appostazione a sofferenza richiede la verifica di elementi oggettivi quali liquidità, capacità reddituale, esposizione complessiva e procedure esecutive, non potendo derivare automaticamente da ritardi di pagamento; osserva che le visure prodotte mostrano che non vi sono altre posizioni in ritardo e quelle pregresse risultano estinte, circostanza incompatibile con uno stato di insolvenza giustificante la sofferenza.

Sulla base di tali considerazioni si rivolge all'Arbitro per ottenere la cancellazione delle segnalazioni contestate.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, riferisce preliminarmente che da una verifica effettuata non sussiste alcun tipo di segnalazione né in CRIF né in CTC per la ricorrente, come da evidenze prodotte. In ordine alla segnalazione in CR, riferisce che la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento nel marzo 2018, i pagamenti delle cui rate hanno avuto, nel tempo, un andamento non regolare fino a quando, nel corso del 2023, sono stati interrotti del tutto. A fronte, poi, di uno stato oggettivo di morosità perdurante e di una situazione complessiva d'inadempimento ormai consolidata, con lettera raccomandata notificata il 22.02.2024, ha dichiarato la ricorrente decaduta dal beneficio del termine

(dal 05.02.2024), con contestuale messa in preavviso di segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi di Banca d'Italia. La situazione, nonostante i tentativi di componimento bonario, non si è regolarizzata e, previa valutazione di uno stato di difficoltà non transitorio, confermato dalla persistente assenza di pagamenti e dalla mancata definizione anche solo di un piano di rientro graduale, ha segnalato la posizione presso CR a partire dalla rilevazione di aprile 2024.

Ritenendo tale segnalazione del tutto del tutto legittima, in quanto correttamente preceduta dagli opportuni adempimenti, formali e sostanziali, chiede il rigetto del ricorso, perché infondato.

DIRITTO

Si deve preliminarmente rilevare che dalle evidenze prodotte dall'intermediario si evince l'attuale insussistenza di segnalazioni nei sistemi SIC relativamente al rapporto di finanziamento di cui trattasi: né in CRIF, nella quale non vi sono mai state segnalazioni; né in CTC, in cui ogni precedente segnalazione non è più visibile a partire dal 30.09.2024.

Prendendo atto di tali rilievi, la ricorrente, nelle sue repliche, non ha riproposto la domanda di cancellazione nei Sic, reiterando soltanto la domanda di cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi. A quest'ultimo riguardo si osserva sinteticamente quanto segue.

Deve ritenersi dimostrato, da parte dell'intermediario, il presupposto sostanziale della segnalazione, essendo stato prodotto l'estratto conto da cui risulta la lamentata morosità: in particolare, si evince l'interruzione dei pagamenti da ottobre 2023 sino al febbraio 2024, allorché la ricorrente è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine e il credito è stato classificato come "*compromesso*". Non a caso, trattandosi di consolidata situazione di inadempimento – mai sanata dalla ricorrente (che, si badi, non ha riferito nulla in ordine all'eventuale pagamento del debito residuo) –, l'intermediario ha ceduto il credito nel settembre 2024, cessando, quindi, le segnalazioni di competenza.

Con riferimento, invece, all'invio del preavviso, il Collegio rileva che non risulta sufficientemente provato dall'intermediario il recapito della missiva datata 12.02.2024, contenente la nota di decadenza dal beneficio del termine e, appunto, il preavviso di segnalazione in CR. Ciò sia perché non è possibile collegare l'esito della spedizione con la lettera, per mancanza di evidenze in merito al numero della raccomandata; sia perché l'evidenza prodotta attesta la consegna in Comune diverso da quello della ricorrente indicato nella lettera.

Tuttavia, per costante orientamento dell'Arbitro, il preavviso non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione in CR, ma soltanto un obbligo di trasparenza, la cui inosservanza può al più dar luogo al risarcimento del danno, come ribadito, di recente, dal Collegio di coordinamento (decisione n. 4519 del 2023; v. anche, *ex plurimis*, Collegio di Napoli, decisioni n. 7250 del 2023 e n. 583 del 2022). Né alcuna domanda risarcitoria è stata avanzata dalla ricorrente.

Da quanto precede discende l'infondatezza del ricorso in questione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE